

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers e P. Pecho, agenti, successivamente B. Eggers, avvocato)

### Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione di non inserire la ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Sig.ra Honnefelder sopporterà due terzi delle proprie spese.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese della sig.ra Honnefelder.

<sup>(1)</sup> GU C 183 del 25.6.2011, pag. 34.

### Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 luglio 2012 — BG/Mediatore europeo

(Causa F-54/11) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Destituzione — Esistenza di un'indagine preliminare dinanzi alle autorità giudiziarie penali nazionali al momento dell'adozione della decisione di destituzione — Parità di trattamento tra uomini e donne — Divieto di licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità)*

(2013/C 46/55)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente:* BG (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Blot)

*Convenuto:* Mediatore europeo (rappresentanti: J. Sant'Anna, agente, e avv.ti D. Waelbroeck e A. Duron)

### Oggetto

Funzione pubblica — Una domanda diretta all'annullamento della decisione di applicare alla ricorrente la sanzione della destituzione senza perdita dei diritti pensionistici. Di conseguenza, la domanda, in via principale, di reintegrare la ricorrente nel suo posto e, in via subordinata, di concederle una somma corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito tra la data in cui la destituzione ha iniziato a produrre effetti e quella in cui ella raggiungerà l'età della pensione. In ogni caso, la domanda di risarcimento del danno morale subito.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso di BG è respinto.
- 2) BG sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Mediatore europeo.

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 9.7.2011, pag. 30.

### Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2012 — Eklund/Commissione

(Causa F-57/11) <sup>(1)</sup>

*(Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Iscrizione nell'elenco di riserva — Offerta di impiego proposta a una persona iscritta in un elenco di riserva — Requisiti per l'ammissione — Esperienza professionale acquisita dopo il diploma — Rispettiva competenza della commissione giudicatrice e dell'APN — Accettazione dell'offerta di impiego — Revoca dell'offerta di impiego)*

(2013/C 46/56)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

*Ricorrente:* Gustav Eklund (Taino, Italia) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Eggers, A. Aresu e P. Pecho, successivamente B. Eggers e G. Gattinara, agenti, e A. Dal Ferro, avvocato)

### Oggetto

Funzione pubblica — La domanda di annullare la decisione della Commissione di non riconoscere effetto all'accettazione da parte del ricorrente dell'offerta del posto di funzionario in prova (assistente) presso il Centro Comune di ricerca in qualità di assistente tecnico e di ritirare tale offerta, nonché la domanda di risarcimento del danno

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Eklund sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 211 del 16.7.2011, pag. 33.